

**STATUTO**  
**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**  
**DONNE LEADER IN SANITÀ' - ENTE DEL TERZO SETTORE**  
**in breve: LEADS – APS -ETS**

**Articolo 1**  
**Denominazione**

**1.** È costituita una Associazione di promozione sociale denominata **Donne Leader in Sanità** Ente del Terzo Settore - in breve **LEADS - APS ETS** (di seguito la “**Associazione**”).

**Articolo 2**  
**Sede**

**2.1** La Associazione ha sede legale in via Salita del Grillo n. 12 – 00184 Roma.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo con le maggioranze di cui all’articolo 10 del presente statuto, senza necessità di delibera assembleare.

**2.2** Delegazioni e uffici potranno essere costituiti in altri luoghi, ubicati all’interno della regione di appartenenza, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Associazione stessa.

**Art.3**  
**Finalità e attività**

**3.1** L’Associazione, che non ha fini di lucro, si propone di promuovere la leadership femminile nel settore della sanità e delle scienze della vita e di favorire il superamento delle disuguaglianze uomo – donna, in particolare perseguendo la parità di genere all’accesso ai più elevati gradi delle carriere e la presenza paritaria nelle organizzazioni pubbliche e private, cariche societarie e comitati e/o task-force.

**3.2** L’Associazione per l’attuazione dei propri scopi intende:

- promuovere le pari di opportunità di cui all’art. 5 del decreto legislativo del 3 Luglio 2017, n. 117 (codice terzo settore)
- favorire la creazione di una rete tra donne/uomini e associazioni di donne/uomini che occupano o hanno occupato ruoli di responsabilità in

organizzazioni pubbliche o private afferenti il settore della sanità e delle scienze della vita;

- contattare e coinvolgere interlocutori/interlocutori istituzionali, politici, rappresentanze del mondo della sanità al fine di richiamare una specifica attenzione sulle tematiche connesse alle finalità dell'Associazione, anche allo scopo di redigere codici di autodisciplina e favorire la diffusione di buone prassi;

- organizzare o promuovere tavoli di lavoro, di studio e di ricerca, convegni, eventi, iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche attinenti alle finalità dell'Associazione;

- favorire lo sviluppo e accesso delle nuove generazioni femminili a posizioni di leadership, promuovendo iniziative a favore di un mindset inclusivo, mentoring, coaching, shadowing e trasformazione culturale;

- svolgere ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

**3.3** L'Associazione può compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi, nel pieno rispetto dell'etica e dei principi ispiratori di tale Associazione.

In particolare, l'Associazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

a) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;

b) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;

c) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;

d) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Associazione;

e) realizzare - anche a fini di divulgazione o di autofinanziamento - materiali e pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura afferenti agli scopi della Associazione

f) ogni altra operazione che si rendesse necessaria e/o utile al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

## **Art. 4 Associati**

**4.1** I soci dell'Associazione si suddividono in:

**Soci Fondatori:** coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;

**Soci Ordinari:** persone (donne e uomini) che condividendo le finalità dell'Associazione, occupano o hanno occupato posizioni di vertice nella sanità e nelle scienze della vita, medici, dirigenti, docenti universitari,

responsabili o già responsabili di istituzioni pubbliche, organizzazioni non profit o società per azioni, membri o già membri di organi di gestione o di controllo di organizzazioni pubbliche o private, responsabili di progetti di ricerca, 'opinion leader' che si siano distinti per la promozione delle pari opportunità, persone che operando nel mondo della sanità ampiamente inteso vogliono contribuire alle attività dell'Associazione. I candidati devono fare richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo, con dichiarazione di piena conoscenza e accettazione delle norme del presente statuto e degli obblighi da esso derivanti;

**Soci Giovani:** persone (donne e uomini) al di sotto dei 40 anni che rappresentano, nei contesti in cui operano, profili ad alto potenziale e che condividendo le finalità dell'Associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo con dichiarazione di piena conoscenza e accettazione delle norme del presente statuto e degli obblighi da esso derivanti;

**Soci Sostenitori** persone (donne e uomini) il cui intendimento primario sia quello di sostenere economicamente l'Associazione, con il versamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, fermi restando i necessari requisiti di onorabilità validi per tutti i candidati soci. In funzione degli interessi manifestati a tali soci viene riconosciuto il solo diritto di voto per le materie inderogabilmente previste dalla legge e precisamente all'art. 25 del codice del Terzo Settore.

**Soci Onorari** persone (donne e uomini) che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa o che si sono particolarmente distinte nelle tematiche che costituiscono le finalità dell'Associazione.

**4.2** L'ammissione è deliberata a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo e ha effetto dalla data della deliberazione.

I Soci Ordinari devono restare in numero prevalente rispetto alle altre categorie di associati ad esclusione di quella dei Soci Fondatori.

Gli associati, indipendentemente dalla categoria cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto e doveri, fatto salvo quanto disposto dall' articolo 4.3.

**4.3** Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo e potrà essere differenziata a seconda delle categorie degli associati, pur sempre nel rispetto del principio di parità di trattamento e di diritti degli associati appartenenti alla medesima categoria.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione. La qualità di socio non è trasmissibile.

Il socio acquisisce il diritto di voto trascorsi tre mesi dalla sua ammissione all'Associazione.

**4.4** Tutti gli associati hanno diritto di voto e devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

**4.5** La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del

Consiglio Direttivo.

**4.6** La qualità di socio si perde nei seguenti casi:

- per morte;
  - per recesso, da notificarsi con lettera raccomandata e/o pec al Consiglio Direttivo;
  - per esclusione: l'esclusione opera a seguito della presa d'atto del Consiglio Direttivo in caso di morosità nel versamento della quota annuale protrattasi per oltre sei mesi. L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo anche nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme etiche e statutarie;
  - per decadenza: la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'Associazione.
- L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata e/o PEC.
- La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

## **Art.5**

### **Diritti e doveri dei soci**

**5.1** I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota) e di votare direttamente;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di candidarsi per le cariche associative se appartenenti alla categoria di soci fondatori e/o ordinari e/o giovani.

**5.2** Ai soci viene richiesto di:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa annuale (obbligatoria per far parte dell'Associazione);
- contribuire a svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

## **Art.6**

### **Patrimonio**

**6.** Il Patrimonio della Associazione è costituito:

- a) dai beni immobili acquistati dall'Associazione;

- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del Patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

## **Articolo 7 Entrate**

7. L'Associazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le quote associative e i contributi degli associati;
- c) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Associazione per il raggiungimento del suo scopo;
- d) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio Direttivo;
- e) i proventi derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse svolte a titolo oneroso;
- f) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dalla legge.

## **Articolo 8 Organi dell'Associazione**

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente, il Vice Presidente;
- d) se nominato, il Presidente Onorario;
- e) se nominato, il Comitato Scientifico;
- f) se nominato, l'Organo di Revisione, in composizione monocratica o collegiale.

## **Articolo 9 Assemblea**

9.1 L'Assemblea dei soci deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta in un anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, quando occorra, per la nomina ed eventuale revoca dei membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Revisione.

In caso di revoca del Consiglio direttivo l'Assemblea nomina, contestualmente, un Amministratore Straordinario.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio

Direttivo ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno da un terzo dei soci fondatori e/o ordinari.

**9.2** Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito a ogni socio a tramite raccomandata A/R e/o messaggio di posta elettronica ordinaria e/o a mezzo pec, all'indirizzo comunicato dal socio all'Associazione e annotato nel libro degli associati, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Gli avvisi si considerano regolarmente inviati all'indirizzo (fisico e/o elettronico) che il socio comunica al momento dell'iscrizione, o con comunicazione di variazione successiva notificata all'Associazione.

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

L'assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando interviene la maggioranza semplice dei soci e l'Organo di Revisione, se nominato.

**9.3** Ogni socio ha diritto di voto.

Ogni socio potrà farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

**9.4** Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare in qualunque momento alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

**9.5** L'Assemblea è presieduta dal Presidente, assistito da un Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo.

**9.6** In prima convocazione, anche per le modifiche dello statuto, l'Assemblea è validamente costituita con la maggioranza semplice dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione, anche per le modifiche dello Statuto, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei consiglieri, questi non hanno diritto di voto.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.

**9.7** Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

**9.8.** Per quanto non stabilito nel presente statuto il Consiglio direttivo adotterà specifici regolamenti, con particolare riguardo al regolamento elettorale che disciplinerà anche le modalità di voto in via telematica.

## **Articolo 10** **Consiglio Direttivo**

**10.1** L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri nominati dall'Assemblea, scelti tra i soci fondatori e/o ordinari, ad eccezione di un membro del Consiglio Direttivo che deve essere scelto tra i soci giovani, se presenti. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e scade con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I Consiglieri sono rieleggibili. Prima di provvedere all'elezione dei singoli consiglieri l'Assemblea deve determinare anche il numero di consiglieri componenti il Consiglio Direttivo da eleggere sempre in numero dispari.

**10.2** Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, che non costituiscono la maggioranza del Consiglio, altri soci possono sostituirli. La nomina dei nuovi consiglieri deve essere ratificata nella prima Assemblea utile. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

**10.3** Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito tramite raccomandata A/R e/o messaggio di posta elettronica ordinaria e/o a mezzo pec, all'indirizzo indicato dal consigliere e annotato nel registro delle adunanze del consiglio, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

**10.4** Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando interviene la maggioranza semplice dei consiglieri in carica.

**10.5** Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione consiliare si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

**10.6** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la maggioranza semplice dei consiglieri, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.

**10.7** E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario.

**10.8** Il Consiglio Direttivo si riunisce con cadenza almeno bi-mensile o qualora lo richieda il Presidente o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

**10.9** Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente che resteranno in carica quanto il Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo approva il regolamento per l'elezione dei suoi organi.

## **Articolo 11 Poteri del Consiglio Direttivo**

**11.1** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- b) convocare le assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati e adottare i provvedimenti di decadenza;
- d) nominare gli eventuali Presidente Onorario e Comitato Scientifico;
- e) predisporre il bilancio;
- f) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- g) acquistare e alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- h) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- i) sottoporre all'Assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- l) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie a favore dell'Associazione;
- m) decidere la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e



sottoscrivendo i relativi atti;

n) costituire e/o aderire ad associazioni, fondazioni, società, associazioni temporanee, joint ventures, consorzi, reti, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi;

o) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;

p) promuovere e/o organizzare eventi (seminari, giornate di studio, convegni, ecc.) finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sugli scopi dell'Associazione;

q) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'Assemblea o ad altri organi.

**11.2** Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, e/o ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

## **Articolo 12 Presidente – Vice Presidente**

**12.1** Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza, dura in carica tre anni, o comunque fino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Presidente presiede l'Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione.

**12.2** Il Presidente può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

**12.3** Il Consiglio Direttivo nomina anche un Vice Presidente, che fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. L'assenza o l'impedimento del Presidente devono risultare da sua diretta comunicazione, o da successiva ratifica.

## **Articolo 13 Presidente Onorario**

**13.1** Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario, scelto tra le esponenti di chiara fama e alto profilo, che si siano distinte per l'impegno e le attività svolte nel campo della parità di genere e/o della sanità.

**13.2** Se nominato, il Presidente Onorario ha funzioni di rappresentanza e, su richiesta del Consiglio Direttivo, può fornire consigli e pareri al Consiglio Direttivo.

**13.3** Se nominato, il Presidente Onorario partecipa all'Assemblea senza diritto di voto, e su sua richiesta, può partecipare al Consiglio Direttivo, qualora il consiglio Direttivo accolga tale richiesta.

## **Articolo 14 Comitato Scientifico**

**14.1** Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico, composto da tre a sette membri, scelti tra soggetti di alto profilo e competenza nei settori di attività della Associazione.

**14.2** Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio Direttivo; in particolare il Comitato sottopone al Consiglio progetti, proposte di ricerca ed altre iniziative per l'attività della Associazione.

Il Comitato Scientifico, inoltre:

- esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio Direttivo;
- esprime, se richiesto, pareri non vincolanti sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Associazione.

**14.3** Il Comitato è convocato dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.

Alle riunioni del Comitato Scientifico si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del presente statuto per quanto compatibili.

## **Articolo 15 Organo di Revisione**

**15.1** L'Organo di Revisione può essere monocratico o collegiale, secondo quanto deliberato dall'Assemblea, che ha facoltà di nominarlo.

I membri dell'Organo di Revisione possono anche essere scelti tra i non associati e devono essere iscritti all'Albo dei Revisori Legali.

Se collegiale, l'Organo di Revisione è composto da tre membri effettivi e due supplenti. La carica di Presidente spetta al soggetto designato dall'Assemblea.

**15.2** L'Organo di Revisione ha il compito di:

- a. controllare la gestione contabile dell'Associazione ed effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa; redigere la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea;
- b. vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie.

**15.3** La carica di revisore è incompatibile con quella di consigliere.

**15.4** I membri dell'Organo di Revisione durano in carica tre esercizi, scadono con l'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo al terzo esercizio, e sono rieleggibili.

**15.5** I membri dell'Organo di Revisione possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Alle riunioni dell'Organo di Revisione si applicano le disposizioni dell'art. 10 del presente statuto, per quanto compatibili.

## **Articolo 16**

### **Remunerazione delle Cariche**

**16.1** All'Organo di Revisione può essere riconosciuto un compenso nella misura determinata dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina, proporzionato all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

**16.2** Le altre cariche sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio, o diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 17**

### **Esercizio Finanziario - Bilancio - Utili e avanzi di gestione**

**17.1** L'esercizio finanziario della Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente.

**17.2** E' fatto espresso divieto alla Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

## **Articolo 18**

### **Operazioni straordinarie**

**18.1** La trasformazione, la fusione e la scissione della Associazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono deliberate dall'Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza dei soci, secondo le maggioranze previste dalla Legge.

## **Articolo 19**

### **Scioglimento**

**19.1** L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

**19.2** In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della

Associazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti ad altro ente senza scopo di lucro, che abbia finalità analoghe a quelle della Associazione, scelto dal Consiglio Direttivo.

**Articolo 20**  
**Norme transitorie**

**20.** Per i primi 3 anni dell'esistenza dell'Associazione il Consiglio Direttivo è composto da tutti i Soci Fondatori.

**Articolo 21**  
**Norme transitorie**

**21.** Per quanto non previsto dal presente statuto, si intendono applicabili le norme di legge tempo per tempo vigenti in materia di associazioni di promozione sociale.

Letto, confermato, sottoscritto da tutte le socie fondatrici. Registrato in data

1 febbraio 2021.